

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3341

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBERTINI, LA VOLPE, BOSELLI, DEL TURCO,  
BORDON, GIUGNI**

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352 recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo

Presentata il 3 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il *referendum* abrogativo, previsto dall'articolo 75 della Costituzione, è stato nel corso degli anni uno strumento prezioso che ha garantito l'affermazione di principi importanti per uno Stato democratico.

Negli ultimi anni però abbiamo assistito ad un ricorso « eccessivo » allo strumento referendario non più inteso come strumento « eccezionale » per il completamento della democrazia rappresentativa, bensì come mezzo per eludere il dibattito e il confronto in Parlamento.

Per ovviare a ciò, ritenendo ormai improcrastinabile modificare l'attuale disciplina sui *referendum*, abbiamo presentato due proposte di legge di modifica dell'attuale normativa.

La prima, di modifica dell'articolo 75 della Costituzione innalza il numero delle firme per richiedere la consultazione referendaria ad un milione ribadendo una volta di più la rilevanza e la straordinarietà dell'istituto.

La presente proposta di legge apporta modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante « Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo ». È stato ritenuto necessario capovolgere l'attuale meccanismo di controllo preventivo sull'ammissibilità delle richieste referendarie, prevedendo che la Corte costituzionale si pronunzi prima della raccolta delle firme e non già successivamente.

In questo modo, da un lato si eviterebbe la sottoscrizione di *referendum* inammissibili e dall'altro si renderebbe più « libero » dal condizionamento politico, rappresentato dal numero delle firme raccolte, il giudizio della Corte costituzionale.

La presente proposta di legge pone inoltre un limite al numero di *referendum* che si possono indire in un anno per evitare l'« effetto pioggia » che crea solo confusione e insofferenza nell'elettorato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Per indire il *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione è necessario raccogliere le firme di un milione di elettori da parte di almeno cento promotori, ognuno dei quali può sottoscrivere un solo quesito referendario. Nei fogli vidimati dal funzionario, di cui all'articolo 7, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge del quale si propone l'abrogazione, completando la formula "voLETE CHE SIA ABROGATA..." con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il *referendum* sia richiesto ».

## ART. 2.

1. L'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — 1. Salvo il disposto dell'articolo 31, le richieste di *referendum* devono essere depositate dai promotori, o da almeno cinque delegati, in ciascun anno dal 1° gennaio al 31 marzo. A norma dell'articolo 75 della Costituzione, le richieste sono immediatamente trasmesse alla Corte costituzionale per la decisione di ammissibilità.

2. Il Presidente della Corte costituzionale fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 aprile e nomina il giudice relatore. Della fissazione del giorno della deliberazione è data comu-

nicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri. Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte costituzionale memorie sulla *legittimità costituzionale delle richieste di referendum*.

3. La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 giugno, quali richieste sono ammesse e quali respinte.

4. Della sentenza è data d'ufficio immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, all'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Dalla data della comunicazione ai delegati o presentatori della richiesta ammessa decorre il termine per la raccolta delle firme degli elettori, che devono essere presentate all'Ufficio centrale per il *referendum* entro il 30 ottobre ».

#### ART. 3.

1. L'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — 1. Entro il 31 dicembre l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione esamina le richieste dichiarate ammissibili dalla Corte costituzionale. Se rileva irregolarità, con ordinanza assegna ai presentatori o delegati il termine di 20 giorni per la sanatoria, e per la presentazione di memorie intese a contestare l'esistenza di irregolarità.

2. Entro il 31 marzo l'Ufficio centrale per il *referendum* decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità delle richieste, provvedendo alla contrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia. L'ordinanza è comunicata e notificata a norma dell'articolo 13 ».

## ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 è sostituito dai seguenti:

« Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 30 aprile e il 30 giugno.

Qualora si fosse in presenza di pluralità di richieste ammesse a referendum, la votazione ha luogo entro i suddetti termini per un numero complessivo di quesiti non superiore a tre. Le altre richieste ammesse a referendum sono calendarizzate negli anni successivi in ragione di non più di tre per ciascun anno.

Nella fissazione dei referendum si tiene conto dell'ordine di presentazione delle richieste ».